



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

Sommario:

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI.....	1
NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI	3
GIURISPRUDENZA.....	5
DOTTRINA ED OPINIONI.....	16
ALTRE NOTIZIE	21

CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI

ERA – ACADEMY OF EUROPEAN LAW, CORSO ESTIVO SULLA GIUSTIZIA PENALE EUROPEA ONLINE, 21-25 GIUGNO 2021

Si svolgerà online, dal 21 al 25 giugno 2021 il corso estivo di cinque mezzeggiornate in lingua inglese, che si propone di accompagnare gli operatori del diritto nell'approfondimento degli aspetti pratici della giustizia penale europea.

Tra gli argomenti che verranno trattati, il quadro istituzionale della giustizia penale europea, la digitalizzazione e l'uso dell'Intelligenza Artificiale nella giustizia penale, lo stato dell'arte della cooperazione transfrontaliera in materia penale a seguito della Brexit, la cooperazione con Eurojust, EJM ed EPPO, l'OEI, i diritti all'interpretazione e alla traduzione, all'informazione, all'accesso a un avvocato, all'assistenza legale e dei minori nei procedimenti penali, la legislazione dell'UE in materia di terrorismo, criminalità informatica e traffico di esseri umani.

Per ulteriori informazioni ed il programma dettagliato (ING), [clicca qui](#).

UCPI – CONVEGNO “DI RAGIONEVOLE DURATA SOLO SE GIUSTO. LE PROPOSTE UCPI: DIALOGO CON GLI STUDIOSI DEL PROCESSO PENALE”, 16 APRILE 2021

Il 16 aprile 2021 si è tenuto il *webinar* dal titolo 'Di ragionevole durata soltanto se giusto. Le proposte UCPI: dialogo con gli studiosi del processo penale', nell'ambito del quale è prevista una sessione "C'è un'Europa delle garanzie per l'accusato": relatori il Prof. Avv. Oliviero Mazza ed il Prof. Marcello Daniele, componenti dell'Osservatorio Europa UCPI. Per il programma e maggiori informazioni, [clicca qui](#).

III CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO E PROCEDURA PENALE EUROPA E DIRITTO PENALE, 9 APRILE-14 MAGGIO 2021

Dal 9 aprile al 14 maggio 2021 avrà luogo online la III edizione del corso di perfezionamento in diritto e procedura penale, specificamente dedicata al tema "Europa e diritto penale". Il Corso, patrocinato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, dalla Camera penale di Firenze, dalla Fondazione per la formazione forense



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, dall'Ordine degli Avvocati di Firenze e dalla Scuola Superiore della Magistratura, si articolerà in cinque incontri, che si svolgeranno in forma di tavola rotonda, a cui prenderanno parte studiosi, avvocati, magistrati esperti della materia.

Il Corso di perfezionamento intende approfondire le principali intersezioni tra il diritto penale interno e la produzione sovranazionale, partendo dal capitolo della competenza e della legittimazione, ed esaminandone l'influenza sotto il duplice profilo dei rapporti con la legislazione interna e con l'attività interpretativa di spettanza del giudice nazionale. Sul piano più strettamente processuale, vengono in rilievo le recenti prospettive di costituzione della Procura europea. Nella cornice dei rapporti tra Europa e materia penale particolare attenzione sarà dedicata alla giurisprudenza della CEDU, che – anche di recente – ha reso pronunce di assoluto rilievo in relazione alla normativa italiana.

Il Corso mira a formare avvocati e magistrati, ai quali intende fornire le coordinate di principio, normative e giurisprudenziali delle interrelazioni tra il diritto di matrice europea e il diritto penale nazionale. Le singole lezioni privilegeranno l'analisi della casistica più attuale e rilevante. L'obiettivo formativo perseguito interessa un duplice piano: da un lato, il Corso persegue l'accrescimento delle conoscenze in ordine alle problematiche che solleva l'incontro tra il diritto di derivazione europea e quello nazionale; dall'altro lato, l'attenzione alla casistica mira a

sensibilizzare avvocati e magistrati sulle ricadute immediatamente operative del diritto di matrice europea sul terreno del diritto e della procedura penale interni.

Per il programma e maggiori informazioni, [clicca qui](#).

CP BOLOGNA, FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE: LA CONSEGNA TEMPORANEA, L'ORDINE DI INDAGINE EUROPEO TRA ISTANZE DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E MUTUO RICONOSCIMENTO NEL RISPETTO DELLE GARANZIE

Si è svolto il 31 marzo 2021 il *webinar* organizzato dalla Camera Penale di Bologna e dalla Fondazione Forense Bolognese con la partecipazione dell'Unione delle Camere Penali Italiane, sul tema del "*Riconoscimento di sanzioni alternative e di misure cautelari non detentive nello spazio giuridico europeo. Il punto su normativa, prassi e criticità*".

Hanno partecipato all'incontro - nel corso del quale si è parlato dell'attuazione delle Decisioni Quadro 2008/947/GAI e 2009/829/GAI - l'avv. Paola Rubini, componente di Giunta UCPI, l'avv. Federico Cappelletti, Responsabile dell'Osservatorio Europa UCPI, il Prof. Stefano Montaldo e l'avv. Donatella Ianelli, componenti dell'Osservatorio Europa UCPI, oltre alla Dott. Gianfranco Criscione, ed alla Dott.ssa Antonietta Fiorillo.

Per visualizzare la locandina, [clicca qui](#).

Per visualizzare i materiali messi a disposizione dai Relatori, [clicca qui](#).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

NOVITÀ LEGISLATIVE, REPORT E COMUNICATI

AUTORITÀ COMPETENTI DESIGNATE DAL REGNO UNITO A NORMA DELLA PARTE TERZA DELL'ACCORDO: COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE

Il 6 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'elenco e l'indirizzo delle Autorità alle quali il Regno Unito ha affidato la competenza in materia di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale ai sensi della parte terza dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e l'EURATOM ed il Regno Unito del 30 dicembre 2020.

Per la visione del documento e degli atti correlati, su *Giustizia Penale Europea*, [clicca qui](#).

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D. L.VO N. 10 DEL 2 FEBBRAIO 2021 RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI, IN ATTUAZIONE DELLE DELEGA

DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117".

La novella apporta numerose modifiche alla disciplina sul MAE contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, tra cui la semplificazione delle procedure di esecuzione e dei documenti richiesti per la consegna, in base al principio del mutuo riconoscimento che viene, ora, espressamente menzionato dal Legislatore e a cui risulta ispirata l'intera riforma, la previsione di un nuovo e più ampio sindacato del giudice sui diritti fondamentali ed inalienabili previsti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, nonché di nuovi ed assai più stringenti termini e limiti alle impugnazioni.

Il decreto è entrato in vigore il 20 febbraio 2021. Per visualizzare il testo del D. L.vo, [clicca qui](#).

PUBBLICATO IL RAPPORTO SPACE I 2020 DEL CONSIGLIO D'EUROPA CON LE STATISTICHE PER SULLA POPOLAZIONE CARCERARIA NEL 2020.

Dalle statistiche, che fanno riferimento al periodo fino al 30 gennaio 2021, emerge, fra l'altro, come l'Italia occupi la seconda posizione, alle spalle della Turchia, nella classifica per nulla edificante della densità carceraria, con 120 detenuti ogni 100 posti disponibili.

Per leggere il rapporto (ING), [clicca qui](#).

PUBBLICATO IL REPORT DELLA FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY DELL'UE SULLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA ED I DIRITTI AD ESSA CORRELATI NELLA



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

PROSPETTIVA DEI PROFESSIONISTI DEL DIRITTO.

Il rapporto si basa sugli esiti delle interviste a oltre 120 avvocati, giudici, pubblici ministeri, ufficiali di polizia e giornalisti in nove paesi, coprendo una vasta area sia in termini di geografia che di tradizioni legali. In particolare risulta che l'attuazione pratica del principio di presunzione di innocenza varia e può essere minato in molteplici modi.

Per leggere il report (ING), [clicca qui](#).

LA NUOVA STRATEGIA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI ADOTTATA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER ESSERE SEMPRE PIÙ UNA "CORTE CHE CONTA"

Presentata la nuova strategia della Corte di Strasburgo per una più efficace trattazione dei ricorsi potenzialmente fondati che non riguardano i c.d. "core rights" (artt. 2, 3, 4, 5 § 1 CEDU) per una migliore giustiziabilità dei diritti coinvolti.

L'innovazione prevede l'introduzione nell'ambito delle attuali sette categorie di ricorsi, dai più urgenti della categoria I a quelli residuali della categoria VII, di una nuova categoria denominata IV-High (Alta Priorità), relativa ai casi d'impatto potenzialmente fondati ed attualmente inseriti nella categoria IV che sollevino questioni di notevole importanza per lo Stato convenuto e/o per il sistema convenzionale e, quindi, giustificano una trattazione più rapida del ricorso. La Corte, si

prefigge, così, lo scopo di far sì che la propria popolarità sia commisurata non solo ai dati statistici legati al suo *output*, ma, soprattutto, alla decisione dei ricorsi inerenti questioni giuridiche di fondamentale rilievo per lo Stato convenuto e per il sistema della Convenzione in generale.

Per leggere la notizia (ING), [clicca qui](#).

GLI AGGIORNAMENTI ALLE GUIDE TEMATICHE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Qui di seguito l'elenco:

- *Case-law Guide* Articolo 4, Protocollo n. 7 sul diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto (ING), [clicca qui](#);

- *Case-law Guide* Articolo 10 sulla libertà di espressione (ING), [clicca qui](#);

- *Case-law Guide* sul terrorismo (ING), [clicca qui](#);

- *Case-law Guide* sulle proteste di massa (ING), [clicca qui](#).

PUBBLICATE LE STATISTICHE AGGIORNATE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Per la lettura delle statistiche (ING), [clicca qui](#).

PUBBLICATO IL NOTIZIARIO MENSILE SULLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Clicca sui link per la lettura dei notiziari di [gennaio](#) e [febbraio](#) 2021 (ING).



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

LE STATISTICHE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DAL 1959 AL 2020

Per la lettura del documento (ING), [clicca qui](#).

GUIDA SULL'ATTIVITÀ DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO IN FATTI E CIFRE PER IL 2020

Il 12 febbraio 2021, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pubblicato le statistiche per il 2020.

Per la lettura del documento (ING), [clicca qui](#).

PANORAMICA SUI CASI DI MAGGIOR INTERESSE TRATTATI DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO NEL 2020

Per una visione completa della selezione delle pronunce a cura dei Giuristi della Corte (ING), [clicca qui](#).

L'UCPI CONDANNA LA DECISIONE DEL GOVERNO TURCO DI USCIRE DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

A seguito della decisione del Governo di Ankara di revocare l'adesione della Turchia alla Convenzione di Istanbul, è intervenuta con un comunicato la Giunta dell'UCPI, insieme agli Osservatori Europa e Pari Opportunità, stigmatizzandone le conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali, in particolare delle donne, a discapito del loro ruolo nella società e della efficace protezione contro ogni forma di violenza ed associandosi alle considerazioni svolte dal Segretario Generale del Consiglio

d'Europa, Marija Pejčnović Burić, sulla portata della notizia, la quale rappresenta una grave battuta d'arresto agli sforzi internazionali volti alla protezione delle donne, tanto più deplorabile perché ne compromette la tutela non solo in Turchia, ma anche in tutta Europa ed oltre.

Per la lettura del comunicato, [clicca qui](#).

GIURISPRUDENZA

❖ CORTE DI CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE, SENTENZA DEL 2 MARZO 2021 DEPOSITATA IL 16 MARZO 2021, N. 10152

La Quarta Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 10152 del 2021, ha fatto propri alcuni principi di matrice europea in tema di *ne bis in idem*, come interpretati dalla Corte Costituzionale.

In particolare, nella decisione si legge: "la Corte Edu ha stabilito che sussiste violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, che sancisce il principio del divieto di bis in idem, qualora si tratti della stessa condotta da parte delle stesse persone, alla stessa data. Ai fini dell'operatività del detto divieto, che si applica solo ai processi celebrati all'interno dello stesso Stato (Cedu, 29 marzo 2018, n. 67521/14, Krombach c. Germania), la questione, infatti, non è quella di stabilire se i contorni normativi delle fattispecie illecite siano o meno identici, ma se le condotte ascritte agli



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

incolpati nel procedimento dinanzi all'organo amministrativo e dinanzi ai giudici penali siano sostanzialmente e naturalisticamente le stesse. Integra, pertanto, la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, relativo al divieto del bis in idem, l'avvio di un processo penale sugli stessi fatti per i quali sono state comminate sanzioni amministrative (Corte Edu, 4-3-2014, Grande Stevens c. Italia). In ordine alla nozione di fatto, la Corte costituzionale ha precisato che non vi è motivo di ritenere che quest'ultima, nell'ottica delineata dal citato art. 4, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente. Vi sono anzi elementi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima nonché l'evento, purché recepito, con rigore, nella sola dimensione materiale. La Corte costituzionale ha quindi escluso che la giurisprudenza Europea abbia attribuito alla nozione di idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento, aggiungendo che la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente (si tratta della sentenza della Consulta n. 200 del 31.5.2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale)”.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE, SENTENZA DEL 27 NOVEMBRE 2020, DEPOSITATA IL 15 GENNAIO 2021, N. 1731

La Terza Sezione della Suprema Corte si è pronunciata sul tema della potenziale violazione degli artt. 2 c.p., art. 25 Cost. e art. 7 CEDU derivante dal c.d. *overruling* giurisprudenziale, ossia di un intervenuto mutamento ermeneutico, ascrivibile alla giurisprudenza di legittimità e foriero di un'applicazione retroattiva sfavorevole della disposizione di legge, sia processuale che sostanziale.

Nel caso di specie, relativo al termine per impugnare la sentenza di condanna all'esito di giudizio abbreviato per l'imputato non comparso, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui: “L'art. 7 della CEDU – così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenza 22 novembre 1995, s. W. c. Regno Unito, ric. n. 20166/92, Corte EDU, Grande Camera, sent. 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna, ric. n. 42750/09) – non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa (Sez. 2, n. 21596 del 18/02/2016, P.G., P.C. e altro in proc. Tronchetti Provera, Rv. 26716401; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013 Rv. 256584). In altri termini, la Corte EDU non impedisce alla giurisprudenza nazionale di mutare il proprio orientamento



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

nell'interpretazione di una norma legislativa, né in materia extrapenale né in materia penale. Si richiede, tuttavia, che tale mutamento sia ragionevolmente prevedibile dal destinatario della norma affinché lo Stato non incorra in una violazione dell'art. 6 (quanto alla materia extrapenale) e dell'art. 7 (in relazione alla materia penale)”.
❖ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, QUINTA SEZIONE, BIVOLARU E MOLDOVAN C. FRANCIA, 25 MARZO 2021

La sentenza resa il 25 marzo 2021 dalla Quinta Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Bivolaru e Moldovan c. Francia (ric. n. 40324/16 e 12623/17) ha chiarito le condizioni di applicazione della presunzione di protezione equivalente in casi che riguardano l'esecuzione di Mandati di Arresto Europei, individuando limiti e condizioni per la valutazione e la eventuale sanzione delle violazioni della CEDU, intesa quale strumento costituzionale di ordine pubblico europeo, nel contesto della cooperazione giudiziaria UE.

Con la predetta decisione la Corte europea ha riconosciuto la violazione da parte della Francia dell'art. 3 della Convenzione in relazione al ricorso introdotto da Codrut Moldovan (ricorso 12623/17) e ha escluso la sussistenza della medesima violazione in relazione al ricorso introdotto da Gregorian Bivolaru (ricorso

40324/16). Entrambi i ricorsi riguardavano l'esecuzione di M.A.E. richiesti dalla Romania alla Francia per la consegna a fini di esecuzione pena dei due ricorrenti. La sentenza è particolarmente significativa perché esamina, come detto, le condizioni relative all'applicazione della presunzione di protezione equivalente, in generale e specificamente in materia di condizioni di detenzione.

La decisione è stata oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio Europa UCPI, in un commento a cura di A. BARLETTA, F. CAPPELLETTI e M.S. MORI dal titolo **"Mandato di Arresto Europeo: la Corte europea dei diritti dell'uomo precisa gli ambiti di applicazione della presunzione di protezione equivalente in materia di esecuzione di MAE con possibile violazione dell'art. 3 CEDU"**.

Ecco un'anticipazione:

La Corte europea dei diritti dell'uomo precisa gli ambiti di applicazione della presunzione di protezione equivalente in materia di esecuzione di MAE con possibile violazione dell'art. 3 CEDU.

Importante sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che torna sulla complessa questione relativa alle condizioni di applicazione della presunzione di protezione equivalente in questioni riguardanti l'applicazione di diritto UE (nel caso di specie la vicenda riguarda l'esecuzione di un mandato di Arresto Europeo).

Con sentenza del 25 marzo 2021, la Corte europea ha riconosciuto la violazione da parte



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

della Francia dell'art. 3 della Convenzione in relazione al ricorso introdotto dal Signor Codrut Moldovan (ricorso 12623/17) e ha escluso la sussistenza della medesima violazione in relazione al ricorso introdotto dal Signor Gregorian Bivolaru (ricorso 40324/16). Entrambi i ricorsi riguardavano l'esecuzione di MAE richiesti dalla Romania alla Francia per la consegna a fini di esecuzione pena dei due ricorrenti. La sentenza è particolarmente significativa perché esamina, come detto, le condizioni relative all'applicazione della presunzione di protezione equivalente, in generale e specificamente in materia di condizioni di detenzione.

Per continuare a leggere, [clicca qui](#).

[Leggi la sentenza](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, PRIMA SEZIONE, PETRELLA C. ITALIA, 18 MARZO 2021

Si segnala, per le importanti ripercussioni sul sistema nazionale, la sentenza resa il 18 marzo 2021 dalla Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Petrella c. Italia (ric. n. 24340/07), che ha accertato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU sull'equo processo, nelle sue declinazioni della durata ragionevole e dell'accesso al tribunale, e dell'art. 13 CEDU sull'assenza di un rimedio interno effettivo, in relazione al caso di un procedimento penale archiviato per intervenuta prescrizione del reato dovuta al fatto che le indagini preliminari si erano protratte per circa cinque anni e mezzo

senza che fossero svolte attività da parte dell'Autorità inquirente.

La decisione è stata oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio Europa UCPI, in un commento a cura di A. BARLETTA, F. CAPPELLETTI e M.S. MORI dal titolo **“Archiviazione per prescrizione a causa dell'inerzia del pubblico ministero: per la corte di Strasburgo è violazione dei diritti della persona offesa all'equo processo e ad un ricorso effettivo per l'inaccessibilità della Legge Pinto”**.

Ecco un'anticipazione:

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con sentenza del 18 marzo 2021 nel caso Petrella c. Italia (ric. n. 24340/07) ha dichiarato: all'unanimità, una violazione dell'articolo 6 (diritto a un equo processo entro un termine ragionevole) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; con cinque voti contro due, una violazione dell'articolo 6 (diritto di accesso a un tribunale) in quanto il ricorrente era stato privato dell'accesso a un tribunale, e all'unanimità una violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo). Il caso riguardava la durata delle indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale avviato sulla base di una denuncia per diffamazione aggravata a mezzo stampa da parte del ricorrente, la mancanza di un rimedio efficace rispetto alla durata del procedimento e l'archiviazione di tale



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

procedimento a causa dell'intervenuta prescrizione. La Corte ha constatato in particolare che le indagini preliminari prima dell'archiviazione erano durate circa cinque anni e mezzo. Tale durata eccessiva aveva violato il requisito del "tempo ragionevole". Solo a causa del ritardo delle autorità giudiziarie e del fatto che le accuse erano cadute in prescrizione il ricorrente non aveva potuto costituirsi parte civile ed ottenere una decisione sulla richiesta di risarcimento dei danni in sede penale. Il comportamento negligente delle autorità lo aveva, quindi, privato della prospettiva di veder esaminata la sua domanda civile nell'ambito del tipo di procedimento che aveva scelto, come previsto dal diritto interno. La Corte ha ribadito che un ricorrente non può essere obbligato ad adire il tribunale civile per ottenere il risarcimento dei danni dopo che un procedimento penale, nell'ambito del quale poteva essere esercitata l'azione civile, si è concluso con l'archiviazione per prescrizione del reato per causa ascrivibile alle autorità. Infine, poiché il rimedio di cui alla Legge "Pinto" (L. 89 del 2001) non può essere azionato dalle vittime che non hanno potuto costituirsi parte civile nel procedimento penale, la Corte ha constatato che nel diritto interno non esisteva alcun rimedio con cui il ricorrente avrebbe

potuto lamentarsi della durata del procedimento.

Per continuare a leggere il commento, [clicca qui](#)
[Leggi la sentenza \(francese\)](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, SENTENZA HANAN C. GERMANIA, 16 FEBBRAIO 2021

Nella sentenza resa nel caso Hanan c. Germania (ric. n. 4871/16), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato, all'unanimità, che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) della CEDU. Il caso riguardava le indagini condotte in seguito alla morte dei due figli del ricorrente nel corso di un attacco aereo vicino a Kunduz, in Afghanistan, ordinato da un colonnello del contingente tedesco della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF) comandata dalla NATO. La Corte ha ritenuto che il fatto che la Germania avesse mantenuto la giurisdizione esclusiva sulle sue truppe schierate all'interno dell'ISAF per quanto riguarda i crimini gravi, sui quali, inoltre, era obbligata a indagare ai sensi del diritto internazionale e interno, desse luogo a quelle caratteristiche speciali che, considerate insieme, fondavano l'esistenza di una connessione giurisdizionale ai fini dell'art. 1 della Convenzione in relazione all'obbligo procedurale di indagare ai sensi dell'art. 2. Pur



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

tuttavia, i Giudici di Strasburgo hanno ritenuto l'inchiesta condotta in Germania adeguata ed in linea con i parametri giurisprudenziali della Corte, sia per la celerità, sia per il fatto che il procuratore generale avesse comunque potuto accedere a molta documentazione riservata; inoltre l'audizione del ricorrente difficilmente avrebbe fornito elementi utili all'indagine, in un procedimento concluso per mancanza di elemento soggettivo del reato negli indagati. Di qui l'unanime decisione di ritenere non vi fosse stata nell'occorso la violazione dell'art. 2 CEDU.

[Leggi la sentenza](#)

Sul tema, [leggi la nota di M.S. MORI, Collateral damages e Corte di Strasburgo: dalla giurisdizione agli obblighi positivi procedurali. A proposito di Corte edu, Hanan c. Germania, \[GC\] 16 febbraio 2021, in *Giustizia Insieme*](#)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, GRANDE CAMERA, SENTENZA X E ALTRI C. BULGARIA, 2 FEBBRAIO 2021

La Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – nel ricorso n. 22457/16 riguardante gli abusi sessuali nei confronti di tre bambini in un orfanatrofio bulgaro prima della loro adozione, nel giugno del 2012, da parte di una coppia italiana – ha, anzitutto, rilevato che i ricorrenti, a causa della loro giovane età e del

loro status di minori senza cure parentali e collocati in istituto, si erano trovati in una situazione particolarmente vulnerabile, e che pertanto l'abuso sessuale e la violenza a cui erano stati asseritamente sottoposti, se accertati, erano sufficientemente gravi per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Ciò posto, i giudici di Strasburgo hanno quindi ritenuto, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (divieto di trattamenti inumani o degradanti), sotto il profilo sostanziale. Al riguardo hanno concluso, in particolare, di non disporre di informazioni sufficienti per ritenere che le autorità bulgare sapessero o avrebbero dovuto sapere di un rischio reale e immediato per i ricorrenti di essere sottoposti a maltrattamenti, tale da far sorgere l'obbligo di adottare misure operative preventive di tutela, per proteggerli da un tale rischio.

La Corte ha invece ritenuto, a maggioranza (nove voti contro otto), che vi è stata violazione del medesimo art. 3, sotto il profilo procedurale. Più specificamente, ha considerato che le autorità inquirenti, che non si erano avvalse degli strumenti investigativi disponibili e dei meccanismi di cooperazione internazionale, non avevano adottato tutte le misure ragionevoli



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

per accertare i fatti e non si erano adoperate in un'analisi completa e attenta delle prove. Le omissioni accertate apparivano sufficientemente gravi per considerare che l'indagine svolta non fosse stata effettiva per le finalità indicate dall'articolo 3 della Convenzione, interpretato alla luce delle altre disposizioni internazionali applicabili e in particolare della Convenzione di Lanzarote.

[Leggi la sentenza](#)

❖ CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 17 MARZO 2021, CAUSA C-488/19, JR., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA HIGH COURT (IRLANDA)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “sentenza esecutiva” – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Regno di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo – Extraterritorialità del reato.

Nel caso JR la Corte di Giustizia ha stabilito che un mandato d'arresto europeo può essere emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente che ordini l'esecuzione, in tale Stato membro, di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo qualora, in applicazione di un accordo bilaterale tra tali Stati, la sentenza in questione sia stata riconosciuta con decisione di un giudice dello Stato membro emittente. Tuttavia, l'emissione del m.a.e. è soggetta alla condizione, da un lato, che la persona ricercata sia stata condannata a una pena privativa della libertà non inferiore a quattro mesi e, dall'altro lato, che il procedimento che ha portato alla pronuncia, nello Stato terzo, della sentenza successivamente riconosciuta nello Stato emittente abbia rispettato i diritti fondamentali e, in particolare, gli obblighi derivanti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, punto 7, lettera b), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, in presenza di un m.a.e. emesso sulla base di una decisione giudiziaria dello Stato membro emittente la quale consenta l'esecuzione in tale Stato membro di una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, nel caso in cui il reato oggetto di detto mandato d'arresto sia stato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato, per stabilire se tale reato sia stato commesso «al di fuori del territorio dello Stato membro emittente» occorre prendere in considerazione la competenza



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

penale di tale Stato terzo (nella specie, la Norvegia), che ha consentito di perseguire detto reato, e non quella dello Stato membro emittente.

[Leggi la sentenza](#)

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (PRIMA SEZIONE), SENTENZA DEL 10 MARZO 2021, IN C-648/20 PPU, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DA WESTMINSTER MAGISTRATES' COURT

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d'arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro ai fini dell'esercizio di un'azione penale sulla base di una misura privativa della libertà emessa dalla stessa autorità – Mancanza di controllo giurisdizionale prima della consegna della persona ricercata – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nella causa C-648/20 i giudici del Lussemburgo hanno esaminato la normativa bulgara nella prospettiva dei due livelli di protezione dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata.

Come noto, invero, la persona oggetto di un m.a.e. ai fini dell'esercizio di un'azione penale «deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva prima della sua

consegna allo Stato membro emittente» almeno «a uno dei due livelli di tutela» richiesti dalla giurisprudenza della Corte. Si presuppone, in altre parole, che «possa essere esercitato un controllo giurisdizionale o nei confronti del mandato d'arresto europeo o nei confronti della decisione giudiziaria sulla quale detto mandato si innesta», prima che esso venga eseguito.

Ciò posto, la Corte di Giustizia ha chiarito che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte, dev'essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo finalizzato all'esercizio di un'azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d'arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

[Leggi la sentenza](#)

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE SEZIONE), SENTENZA DEL 2 MARZO 2021, IN C-746/18, PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI H.K., DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL RIIGIKOHUS

Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Limitazioni – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche – Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine – Lotta contro la criminalità in generale – Autorizzazione concessa dal pubblico ministero – Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova – Ammissibilità
La Grande Sezione della Corte di Giustizia ha stabilito che la corretta interpretazione della direttiva 2002/58/CE, letta alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si pone in contrasto con una normativa nazionale – come quella italiana (art. 132 D.lgs. 196/2003) – che consenta l’accesso ai tabulati

telefonici, indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso viene richiesto, all’infuori delle procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e che attribuisca al pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, la competenza ad autorizzarne l’accesso.

[Leggi la sentenza](#)

Sul tema, [Leggi la nota di L. FILIPPI, La disciplina italiana dei tabulati telefonici e telematici contrasta con il diritto U.E., in *dirittodidifesa.it*](#)

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (GRANDE SEZIONE), SENTENZA DEL 2 FEBBRAIO 2021, IN C-489/19, DB C. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB), DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 14, paragrafo 3 – Regolamento (UE) n. 596/2014 – Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) – Abuso di mercato – Sanzioni amministrative aventi carattere penale – Omessa collaborazione con le autorità competenti – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di mantenere il silenzio e di non contribuire alla propria incolpazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

La Grande Camera della Corte di Giustizia, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha riconosciuto che una persona fisica sottoposta a procedimento innanzi alla Consob per illeciti amministrativi di abuso di mercato ha il diritto al silenzio se le sue risposte possono far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative aventi carattere penale oppure la sua responsabilità penale.

Tale diritto si ricava direttamente dagli artt. 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) e 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione, oltre che dall'art. 6 Cedu (Diritto a un equo processo), come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

I giudici del Lussemburgo erano stati interpellati, con rinvio pregiudiziale formulato con ordinanza n. 117 del 2019, dalla Corte Costituzionale italiana, la quale era stata chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 187-quinquiesdecies d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.), che sanziona la mancata cooperazione con la Consob e la Banca d'Italia nell'ambito di un procedimento Consob per abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato.

La fattispecie concreta concerneva un soggetto al quale la Consob aveva irrogato misure sanzionatorie (formalmente) amministrative, interdittive e pecuniarie, per operazioni di insider trading e di un'ulteriore sanzione

pecuniaria per aver rifiutato di rispondere alle domande rivoltegli in sede di audizione quale persona informata sui fatti.

[Leggi la sentenza](#)

Sul tema, [leggi la nota di E. BASILE, La Corte di giustizia riconosce il diritto al silenzio nell'ambito dei procedimenti amministrativi "punitivi", in sistemapenale.it](#)

CORTE DI GIUSTIZIA U.E., QUINTA SEZIONE, SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2021, IN C-649/19, PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI IR, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN SAD.

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 4 a 7 – Comunicazione dei diritti di cui agli allegati I e II – Decisione quadro 2002/584/GAI – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell'arresto – Diritto di essere informato dell'accusa – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Persona arrestata in base ad un mandato d'arresto europeo nello Stato membro di esecuzione.

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, ha chiarito in particolare che l'art. 4 § 3 ("La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria"), l'art. 6 § 2 ("Gli Stati membri



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate”), e l’art. 7 § 1 (“Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli Stati membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati”), della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

[Leggi la sentenza](#)

Sul tema, [leggi la nota di M. BARGIS, La Corte di giustizia delinea i rapporti fra la direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali e la decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, in \[sistemapenale.it\]\(http://sistemapenale.it\)](#)

CORTE DI GIUSTIZIA U.E. (TERZA SEZIONE), SENTENZA DEL 13 GENNAIO 2021, IN C-414/20 PPU, PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MM, DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA DAL SPETSIALIZIRAN NAKAZATELEN SAD.

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di imputazione – Nozione di “mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza” – Assenza di mandato d’arresto nazionale – Conseguenze – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nella causa C-414/20 la Corte di Giustizia ha statuito che l’art. 6, § 1, della decisione quadro 2002/584/CAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che la qualità di “autorità giudiziaria emittente” non è soggetta all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emettere il MAE e della decisione nazionale cui accede. Inoltre, l’art. 8, § 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che un MAE deve essere considerato invalido se non è basato su un «mandato d’arresto [nazionale] o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva avente la stessa forza», ai sensi della presente disposizione.

In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente (nella specie, la Bulgaria) che prevedano un ricorso



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d'arresto europeo è stato emesso da un'autorità che, pur partecipando all'amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale – chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna (nella specie avvenuta su suo consenso) in base a un mandato d'arresto invalido – di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità.

[Leggi la sentenza](#)

DOTTRINA ED OPINIONI

RIVISTA EUCRIM CON FOCUS: IL FUTURO DELLA GIUSTIZIA PENALE NELL'UNIONE EUROPEA – LA PROSPETTIVA DEGLI ESPERTI.

È stato pubblicato il n. 3/2020 della Rivista di EUCRIM, la piattaforma online che funge da forum per il diritto penale europeo e intende stimolare la discussione tra i professionisti e gli accademici.

Per leggere la rivista, [clicca qui](#).

LA DISCIPLINA ITALIANA DEI TABULATI TELEFONICI E TELEMATICI CONTRASTA CON IL DIRITTO U.E.

A cura di **Leonardo Filippi**, Professore emerito di diritto processuale penale, Università di Cagliari.

La Grande Camera della Corte di giustizia U.E. [con sentenza 2.3.2021](#) ha affermato il contrasto rispetto al diritto dell'Unione europea della disciplina legislativa estone, che, come quella italiana, consente una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico telefonico/informatico e dei dati relativi all'ubicazione, riservando al pubblico ministero il potere di acquisizione. La pronuncia è emblematica per la tutela della riservatezza, della protezione dei dati di carattere personale, della libertà di espressione e d'informazione, nonché del principio di proporzionalità delle limitazioni a tali diritti e libertà.

Per leggere il documento, pubblicato in *Diritto di Difesa*, [clicca qui](#).

GLI ATTACCHI ALLA FUNZIONE DIFENSIVA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: IL CASO AZERBAIGIAN ED IL VALORE DELLA SOLIDARIETÀ NELL'AVVOCATURA

A cura di **Federico Cappelletti**, Responsabile Osservatorio Europa UCPI.

L'articolo, partendo dall'approfondimento dello statuto internazionale della tutela della professione forense, evidenzia le fonti degli



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

attacchi alla funzione difensiva soffermandosi, in particolare, sul caso emblematico dell'Azerbaijan - Paese al quale è stato dedicato il focus della Giornata Internazionale dell'Avvocato Minacciato 2021, con analisi dettagliata della giurisprudenza e dei casi pendenti avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con precipuo riferimento ai procedimenti inerenti il rifiuto dell'iscrizione, la sospensione e la radiazione dall'albo dell'Ordine degli Avvocati dell'Azerbaijan ed i procedimenti penali nei confronti degli avvocati impegnati nelle ONG. Mette in luce, inoltre, il problema dell'esecuzione delle sentenze della Corte di Strasburgo da parte dell'Azerbaijan, concludendo con alcune considerazioni sull'importanza della solidarietà nell'avvocatura ed una proposta concreta per dar seguito all'invito di Nasrin Sotoudeh, archetipo delle Avvocato e degli Avvocati impegnati nella difesa dei diritti umani, a dedicare la stessa attenzione con la quale l'Avvocatura internazionale segue le sue vicende anche alla situazione degli altri avvocati e difensori dei diritti umani ingiustamente perseguitati in Iran e nel mondo. Per leggere il documento, pubblicato in *Diritto di Difesa*, [clicca qui](#).

INVOLABILITÀ DELLE COMUNICAZIONI TRA AVVOCATO E ASSISTITO. L'EUROPA TRACCIA IL CAMMINO, ESORTANDO GLI STATI MEMBRI A RITROVARE LA STRADA SMARRITA. PROBLEMI E (POSSIBILI) SOLUZIONI

A cura di **Angela Compagnone**, Avvocato del Foro di Roma.

Si segnala il presente contributo sul tema, centrale e connotato al diritto di difesa nella sua più ampia articolazione, della inviolabilità delle comunicazioni fra avvocato ed assistito, che prende spunto da una recente decisione emessa dalla Corte e.d.u., il 17 dicembre 2020, nel caso Saber contro Norvegia, con la quale viene ribadito un principio sacrosanto che, tuttavia, stenta ad affermarsi nel nostro ordinamento anche a causa di un certo indirizzo giurisprudenziale che ha snaturato il senso dell'art. 103 c.p.p.

Sebbene la pronuncia afferisca all'ambito delle c.d. perquisizioni informatiche, consente, secondo l'Autrice, di sviluppare un ragionamento di più ampio respiro che investe il tema (invero diverso) della necessaria segretezza di quanto si dicano il cliente e il suo legale. L'erosione del segreto delle conversazioni intercorse tra il difensore e il suo assistito, a cui assistiamo da anni, è un problema, prima ancora che giuridico, di civiltà; ma l'Europa, fortunatamente, interviene ed è proprio da qui che occorre ripartire per ritrovare la strada smarrita.

Per leggere il contributo, pubblicato sul sito della *Camera Penale di Roma*, [clicca qui](#).

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELINEA I RAPPORTI FRA LA DIRETTIVA 2012/13/UE SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI E LA DECISIONE



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

QUADRO RELATIVA AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO NOTA A CGUE, QUINTA SEZIONE, SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2021, IN C-649/19

a cura di **Marta Bargis**, Emerito di diritto processuale penale.

La sentenza della Corte di giustizia, 28 gennaio 2021, IR, C-649/19 (con l'intervento di Spetsializirana prokuratura: Procura specializzata, Bulgaria) affronta per la prima volta la problematica dei rapporti fra la direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e la decisione quadro relativa al m.a.e.: a entrare in gioco non sono le previsioni della direttiva che si rivolgono specificamente al procedimento di esecuzione del m.a.e., bensì i dubbi espressi dal giudice del rinvio sulla estensione di altri disposti della medesima direttiva alla persona destinataria dell'euromandato.

Per leggere il contributo, pubblicato su *Sistema Penale*, [clicca qui](#).

LA CORTE DI GIUSTIZIA RICONOSCE IL DIRITTO AL SILENZIO NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PUNITIVI NOTA A CGUE, GRANDE SEZIONE, SENT. 2 FEBBRAIO 2021, IN C-489/19, D.B. C. CONSOB

A cura di **Enrico Basile**, Ricercatore di diritto penale.

L'attesa pronuncia Consob della CGUE sul (doppio) rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte costituzionale italiana con ordinanza n. 117 del 6 marzo-10 maggio 2019 risolve non soltanto la questione – in tema di market abuse e 'diritto al silenzio' – per la quale i giudici di Lussemburgo erano stati interpellati dalla Consulta, ma contribuisce anche a ridisegnare la fitta trama dei rapporti tra le supreme magistrature domestiche ed europee nella tutela 'multilivello' dei diritti umani e fondamentali.

Per leggere il contributo, pubblicato su *Sistema Penale*, [clicca qui](#).

LA RIFORMA DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO. MENO DIRITTO E PIÙ DIRITTI

A cura di **Luigi Scollo**.

L'articolo illustra le principali modifiche apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021 alla disciplina del mandato d'arresto europeo (MAE), contenuta nella L. 22 aprile 2005, n. 69, focalizzandosi in particolare sul nuovo e più ampio sindacato del giudice sui diritti fondamentali ed inalienabili previsti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, sulla semplificazione delle procedure e dei documenti richiesti per la consegna, in base al «*principio del mutuo riconoscimento*» che viene ora espressamente menzionato nella legge, ed a cui risulta fortemente ispirata l'intera riforma, nonché sui nuovi termini e limiti alle impugnazioni.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

Per leggere il contributo, pubblicato in *Giurisprudenza Penale Web*, [clicca qui](#).

PROCURA EUROPEA. SIAMO DAVVERO PRONTI IN ASSENZA DI UN CODICE DI PROCEDURA PENALE EUROPEO? UNA NUOVA SFIDA PER L'AVVOCATURA E LA MAGISTRATURA

A cura di **Giulia Guagliardi**, Avvocato del Foro di Roma

Il contributo si propone di fornire una dettagliata panoramica della normativa europea e nazionale (aggiornata al d.lgs. n. 9/2021 entrato in vigore il 6 febbraio 2021) relativa alla neo istituita Procura Europea, con uno sguardo rivolto a ciò che sta accadendo in altri Stati europei, evidenziando possibili criticità relative al suo concreto funzionamento alle soglie dell'operatività effettiva prevista per il 1° marzo 2021.

Per leggere il contributo, pubblicato in *Giurisprudenza Penale Web*, [clicca qui](#).

FONTI, INTERPRETAZIONI E SISTEMA, DI TUTELA MULTILIVELLO DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

A cura di **Fabiana Falato**.

I rapporti tra ordinamenti si sono progressivamente consolidati e modellati grazie ad un dialogo sviluppatosi nel tempo tra giudici nazionali e Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell'uomo soprattutto nell'ambito della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. La

scoperta di una intima coerenza tra tradizioni giuridiche ed istituzioni giudiziarie (nazionali e altre); i dubbi (non sempre fondati) rispetto alla tenuta della garanzia dettata dalla Costituzione (art. 101, 2° co., Cost.) della giurisdizione e delle leggi che la governano, ai suoi regolamenti, al suo modo di essere, ai suoi rapporti "esterni", alla sua sensibilità verso la socialità del diritto; la convinzione che parlare di "fonti" significa osservare le "interpretazioni" sono altrettante occasioni per riflettere sugli effetti che il profondo cambiamento dei rapporti istituzionali e delle esperienze politiche ha prodotto sui concetti di "legalità" e di "certezza del diritto".

Per leggere il contributo, pubblicato in *Archivio Penale* [clicca qui](#).

IL RIFIUTO DEL MAE PER IL RISCHIO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, TRA SENTENZE INTERPRETATIVE E MANCATE PREVISIONI LEGISLATIVE

A cura di **Giacomo Antonio Lombardi**.

La decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (MAE) non contempla espressamente, tra i tassativi motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, il rischio di violazione dei diritti umani. Trattasi di un'assenza che ha causato non pochi dubbi dottrinali e giurisprudenziali, con la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha, in pochi anni, emanato sentenze di orientamento opposto. Partendo dal caso Radu fino ad



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

arrivare al più recente caso Dorobantu, vi è stata un'evoluzione normativa ancora in pieno corso, particolarmente rilevante in vista di una sempre più necessaria regolamentazione – legislativa o giurisprudenziale – relativa ai limiti esecutivi causati dal COVID-19

Per leggere il contributo, pubblicato in *Archivio Penale*, [clicca qui](#).

L'ERGASTOLO OSTATIVO NEL DIALOGO FRA LE CORTI. ASPETTANDO IL GIUDICE DELLE LEGGI

A cura di **Cristina Monaco**.

L'ergastolo ostativo è ormai da anni al centro di un intenso dibattito giuridico, segnato da numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali, interni e sovranazionali. Si tratta, infatti, di un tema controverso, difficilmente conciliabile con la funzione rieducativa della pena, «patrimonio della cultura giuridica europea». Il presente lavoro si pone l'obiettivo di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno portato nuovamente la Cassazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 58-ter dell'ord. pen., con l'auspicio di un reale superamento della carcerazione sine die.

Per leggere il contributo, pubblicato in *Archivio Penale*, [clicca qui](#).

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE A

CONFRONTO: COSÌ SIMILI (?), EPPURE COSÌ DIVERSI

NOTA A CGUE, PRIMA SEZIONE, 8 DICEMBRE 2020, A. ED ALTRI, CAUSA C584/19

A cura di **Gianluca Borgia**.

Sulla scia di alcune pronunce che hanno riguardato il mandato d'arresto europeo, con la decisione in commento la Corte di Lussemburgo affronta la questione dell'indipendenza dell'autorità di emissione dell'ordine europeo di indagine penale. Da qui, lo spunto per un confronto tra le discipline dei due strumenti eurounitari alla luce delle diverse prerogative fondamentali in gioco.

Per leggere il contributo, pubblicato in *Archivio Penale*, [clicca qui](#).

EFFETTO DISSUASIVO DELLA PENA DETENTIVA E DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: UN NUOVO EQUILIBRIO EUROCONVEZIONALMENTE ORIENTATO

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, 26 GIUGNO 2020 (UD. 9 GIUGNO 2020), N. 132, CARTABIA, PRESIDENTE – VIGANÒ, REDATTORE

A cura di **Gianmarco Bondi**.

Uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale della Corte EDU e ai documenti degli organi del Consiglio d'Europa, la Corte costituzionale ha riconosciuto il bisogno di trovare un nuovo bilanciamento tra libertà di espressione e



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

protezione della reputazione individuale. In particolare, essa ha statuito come la pena detentiva imposta dalla diffamazione a mezzo stampa determina un effetto dissuasivo sul ruolo di “cane da guardia pubblico” dei giornalisti. Pertanto, ha adottato la tecnica decisoria inaugurata con il caso DJ Fabo/Cappato, rinviando l’udienza al giugno 2021 e chiedendo al legislatore di intervenire nel settore. Questo contributo intende chiarire come, così operando, i giudici costituzionali si sono conformati alla dottrina degli obblighi negativi della Corte EDU, qui con riferimento all’art. 10 C.E.D.U. Da ultimo, si valutano il d.d.l. attualmente in discussione e possibili riforme in tale specifico ambito del diritto penale.

Per leggere il contributo, pubblicato in *Archivio Penale*, [clicca qui](#).

ALTRE NOTIZIE

L'INCONTRO FRA L'EUROPEAN CRIMINAL BAR ASSOCIATION ED I RAPPRESENTANTI DI EPPO

Il 18 marzo 2021, l'ECBA, rappresentata da Vânia Costa Ramos, vicepresidente, Holger Matt e Amedeo Barletta (membri del gruppo di lavoro EPPO), ha tenuto il suo primo incontro ufficiale con i rappresentanti dell'EPPO.

L'EPPO era rappresentato da Danilo Ceccarelli, vice procuratore capo europeo e da Emmanuel Farhat, funzionario legale senior.

L'incontro è stato molto aperto e costruttivo. Ha gettato le basi per un ulteriore dialogo e cooperazione tra l'EPPO e l'ECBA in questioni di interesse comune in relazione ai procedimenti EPPO.

L'EUROPEAN CRIMINAL BAR ASSOCIATION ESPRIME LA PROPRIA SOLIDARIETÀ AGLI AVVOCATI IN MYANMAR

Il Comitato per i diritti umani dell'ECBA ha espresso la sua solidarietà agli operatori del diritto in Myanmar (Birmania) che stanno lavorando per sostenere lo stato di diritto in questo momento difficile. Gli avvocati del Myanmar e altri professionisti stanno protestando pacificamente contro il colpo di stato militare del 1 febbraio 2021. Molti avvocati stanno offrendo supporto ad altri manifestanti, pur sapendo che questo potrebbe mettere a repentaglio la loro carriera.

Per leggere la dichiarazione, [clicca qui](#).

PUBBLICATA LA NEWSLETTER N. 90 DEL CCBE

Per leggere la newsletter relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2021 (ING), [clicca qui](#).

**CORTE PENALE INTERNAZIONALE:
CONFERMATA IN APPELLO
L'ASSOLUZIONE DI LAURENT GBAGBO E
CHARLES BLÉ GOUDÉ DA TUTTE LE
ACCUSE PER CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ**
Il 31 marzo 2021, l'Appeal Chamber della Corte Penale Internazionale ha confermato, a



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

maggioranza, con il dissenso del giudice Ibáñez e del giudice Bossa, la decisione della Trial Chamber I del 15 gennaio 2019, che aveva assolto, a maggioranza, Gbagbo e Blé Goudé da tutte le accuse di crimini contro l'umanità (omicidio, stupro, altri atti inumani o - in alternativa - tentato omicidio, e persecuzione) che sarebbero stati commessi in Costa d'Avorio nel periodo 2010 e 2011 a seguito delle contestate elezioni vinte dall'attuale Presidente Alassane Ouattara.

I crimini sarebbero stati commessi tra il 16 e il 19 dicembre 2010 durante e dopo una marcia di sostenitori di Ouattara, il 3 marzo 2011 in una manifestazione ad Abobo, il 17 marzo 2011 bombardando una zona densamente popolata ad Abobo, e il 12 aprile 2011 circa a Yopougon. Nella sua sentenza, l'Appeal Chamber ha respinto, a maggioranza, i due motivi di ricorso del Procuratore, che lamentava come la decisione della Trial Chamber di assolvere Gbagbo e Blé Goudé avesse violato i requisiti di legge e fosse stata assunta senza articolare correttamente ed applicare coerentemente uno *standard* probatorio definito in modo chiaro con particolare riguardo all'approccio sulla valutazione della sufficienza delle prove.

L'assoluzione è ora definitiva e l'Appeal Chamber ha revocato tutte le condizioni per il rilascio degli imputati dando disposizioni al Cancelliere della CPI di prendere accordi per il trasferimento in sicurezza di Gbagbo e Blé Goudé in uno o più Stati di destinazione.

Per leggere la decisione e le opinioni ad essa allegate, [clicca qui](#).

IL LANCIO DEL DATABASE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Il 9 marzo 2021, la Corte Penale Internazionale ha lanciato il proprio database grazie al quale è possibile accedere in modo agevole e gratuito alla giurisprudenza della Corte.

Per consultare la banca dati, [clicca qui](#).

LA PRE-TRIAL CHAMBER DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE SULLA SITUAZIONE IN PALESTINA: LA GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELLA CORTE SI ESTENDE AI TERRITORI OCCUPATI

Il 5 febbraio 2021, la Pre-Trial Chamber della Corte Penale Internazionale ha deciso, a maggioranza, che la giurisdizione territoriale della Corte sulla situazione in Palestina, che è Stato parte dello Statuto di Roma, si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, ossia Gaza e la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est.

La Pre-Trial Chamber ha ritenuto che, indipendentemente dal suo *status* ai sensi del diritto internazionale, l'adesione della Palestina allo Statuto di Roma ha seguito la procedura corretta e ordinaria di tal che la Camera non ha l'autorità di contestare e rivedere il risultato della procedura di adesione condotta dall'Assemblea degli Stati parte, ragion per cui la Palestina ha il



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

diritto di essere considerata alla stregua di qualsiasi altro Stato parte con riferimento alle questioni afferenti all'attuazione dello Statuto.

Per leggere la decisione e le opinioni ad essa allegata, [clicca qui](#).

Sul tema, [leggi la nota di S. CARRER, La Procura della Corte Penale Internazionale apre le indagini sui crimini asseritamente commessi in Palestina, Stato Parte dello Statuto di Roma, in Giurisprudenza Penale.](#)

CORTE PENALE INTERNAZIONALE, TRIAL CHAMBER IX, CASO ONGWEN N. ICC-02/04-01/15, SENTENZA DEL 4 FEBBRAIO 2021

A cura di **Beatrice Parentella**

Il caso Ongwen si inserisce nella situazione dell'Uganda, aperta dal Prosecutor della Corte Penale Internazionale (ICC) nel 2004 dopo il primo self-referral da parte di uno Stato. Il presidente dell'Uganda, Yuweri Museveni, richiese l'intervento della Corte nelle battute finali di un estenuante conflitto tra le forze governative e numerosi gruppi paramilitari, scaturito a partire dall'indipendenza ugandese del 1962. Dominic Ongwen era un comandante del principale gruppo armato del conflitto, il Lord's Resistance Army (LRA), guidato da Joseph Kony. L'obiettivo formale di questo gruppo paramilitare era di liberare la tribù Acholi dal controllo di Museveni. L'LRA si serviva di bambini-soldato indottrinati e portati a credere fermamente che Kony fosse un mago dello spirito a cui non potevano sfuggire. Ongwen

stesso era stato un bambino-soldato prima di diventare comandante.

Avendo i giudici deciso di non procedere in absentia, il processo che vede imputato Ongwen è cominciato solo nel 2015 dopo che il mandato d'arresto era stato emesso nel 2005. Il Prosecutor ha formulato 70 capi d'imputazione contro Ongwen per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi tra il luglio 2002 e il dicembre 2005. Secondo la prospettazione accusatoria i fatti sono accaduti nell'ambito di un conflitto non internazionale tra uno Stato e un gruppo armato organizzato e con una struttura gerarchica, requisiti necessari per l'integrazione delle fattispecie dei crimini di guerra. Al tempo stesso, anche il chapeau dei crimini contro l'umanità sarebbe stato raggiunto in quanto gli attacchi contro la popolazione civile sarebbero stati condotti in modo esteso e sistematico secondo il Prosecutor. In particolare, il caso dell'accusa si è concentrato sui presunti attacchi agli internal displacement camps a Pajula, Odek, Lukodi e Abok ad opera dell'LRA e di Ongwen in una posizione di comando. Secondo la prospettazione accusatoria, Ongwen avrebbe avuto un ruolo predominante anche nell'arruolamento di bambini-soldato e di donne come schiave sessuali. Infine, Ongwen avrebbe commesso i reati ascrittogli con intent e operando secondo i seguenti modes of liability: co-perpetration, indirect perpetration, ordering, aiding and abetting, command responsibility, contributing in any other way.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 2 – 14 aprile 2021

La difesa di Ongwen si è basata sul fatto che l'imputato stesso fosse una vittima indottrinata da Kony, mago dello spirito che aveva un potere assoluto su ogni sottoposto dell'LRA. Gli argomenti culturali sono stati oggetto di esposizione da parte della difesa nell'opening statement nonché di trattazione in sede di esame dei testimoni. I difensori di Ongwen hanno infatti sostenuto che il proprio assistito credesse fermamente nel potere spirituale di Kony tanto da essere convinto di non poter controllare le proprie azioni, di essere obbligato ad eseguirne gli ordini e di essere sottoposto ad una continua minaccia. Hanno perciò sollevato la duress e, per la prima volta in un processo di fronte alla Corte, l'incapacità mentale.

La Trial Chamber IX ha riconosciuto che Ongwen debba essere condannato per aver commesso 61 crimini di guerra e crimini contro l'umanità. I giudici hanno rinviato l'udienza per la decisione sulla commisurazione della pena.

[Leggi la sentenza](#)